

01644-19



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Lorenzo ORILIA

-Presidente-

Ubaldo BELLINI

-Consigliere-

Giuseppe TEDESCO

-Consigliere rel.-

Annamaria CASADONTE

-Consigliere-

Giuseppe FORTUNATO

-Consigliere-

ha pronunciato la seguente

R.r. 8805/2014

Cron. 1666

Rep. C.V.

Ud. 11/09/2018

Oggetto:

CONDOMINIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8805/2014 R.G. proposto da

Francesco,

Patrizia,

Francesco,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dagli

;

-ricorrenti-

contro

Roberto,

Maurizio, quale eredi d

I

Dora,

Luigi,

Luciana,

Annamaria,

Fabiola,

Myriam,

Luciano,

Francesco, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale
in calce al controricorso, dagli :

, presso lo

studio dei difensori;

laria Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv.

presso lo studio del difensore;

02
9876/18

lena, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'è
, presso lo studio del difensore;

-controricorrenti-

Soc.

i
,
[
i
[
i
i
:
[
5

6

nella qualità di amministratore provvisorio della successione non reclamata;

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 853, depositata il 15 febbraio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Ritenuto in fatto:

La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che, accogliendo la domanda di alcuni dei proprietari di unità immobiliari site nell'edificio condominiale in Roma, viale Bruno Buozzi 109/A, ha dichiarato che le tabelle originarie non rispecchiavano i reali valori delle porzioni di proprietà esclusiva, in quanto le stesse era state interessate nel corso del tempo da rilevanti modifiche; conseguentemente ha disposto l'adozione di nuove tabelle conformi a

1
1

quelle elaborate dal consulente tecnico nominato nel corso della istruzione.

Con la stessa pronuncia, poi confermata in appello, il tribunale ha indicato la decorrenza della modifica dalla data di deposito della sentenza e ha condannato i soccombenti al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione della sentenza Francesco, Patrizia, Francesco hanno proposto ricorso affidato a sei motivi.

Hanno resistito con controricorso Roberto, Maurizio, quale eredi di Dora, Luigi, Luciana, Annamaria, Fabiola, Myriam, i Luciano, Francesco.

Hanno altresì resistito, con separati controricorso, Maria Gabriella e Elena.

Gli altri soggetti a cui il ricorso è stato notificato sono rimasti intimati.

I ricorrenti e la controricorrente Maria Gabriella hanno depositato memorie.

Considerato in diritto:

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 violazione dell'art 307, commi 3 e 4 e dell'art. 100 c.p.c.

All'udienza del 30 aprile 1998 il processo era dichiarato interrotto per la morte dell'attore Romano Fiumara, dichiarata dal difensore.

Con ricorso depositato il 21 ottobre 1998 gli attori provvedevano alla riassunzione.

Il giudice assegnava termine per la notificazione fino al 15 gennaio 1999.

Tuttavia con riferimento a Saponaro Nicola e Giovanni Malagodi i plichi, spediti il 14 gennaio 1999, furono ricevuti dai destinatari successivamente, a termine oramai scaduto.

Il che comportava l'estinzione del processo, erroneamente negata dal primo giudice.

La Corte d'appello di Roma ha rigettato la relativa ragione di censura contro la sentenza in base a un duplice rilievo: a) nel caso di litisconsorzio necessario (quale quello in esame), la irritalità della notificazione non comporta l'estinzione del processo, ma esclusivamente il dovere del giudice di disporre la rinnovazione, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.; b) l'eccezione di estinzione non è proponibile da parte diversa da quella nei cui confronti la stessa estinzione si è verificata: quindi sarebbe stata teoricamente proponibile solo da coloro per il quali la notificazione era tardiva.

Con il motivo in esame, inoltre, si deducono ulteriori questioni procedurali, attinenti all'integrità del contraddittorio, su cui la corte non ha pronunciato.

Il secondo motivo denuncia nullità del procedimento per violazione degli artt. 268, comma 2, c.p.c. e 354, ultimo comma, c.p.c.

Patrizia litisconsorte necessaria originariamente non citata, è intervenuta volontariamente nel corso del giudizio di primo grado, chiedendo che venisse ritenuta invalida l'istruzione svolta in suo assenza.

Il tribunale non ha pronunciato su tale eccezione, mentre la corte d'appello, con la sentenza impugnata, l'ha rigettato, argomentando: a) che l'omessa chiamata nel giudizio di uno dei litisconsorti non determina la nullità del processo, ma solo l'obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio: b) che pure in assenza di ordine giudiziale, la originaria omissione rimane superata se il pretermesso interviene spontaneamente, così come è avvenuto nel caso in esame.

A tali rilievi della sentenza i ricorrenti replicano che la corte di merito non ha compreso il senso della eccezione, intesa non a far

valere la nullità del giudizio, ma la nullità dei soli atti di istruzione e la conseguente esigenza della loro rinnovazione.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il seguente profilo.

Gli appellanti avevano denunciato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione.

La corte di merito ha superato la censura incorrendo a sua volta nella medesima carenza riscontrabile nella decisione del tribunale.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.).

Gli attori, al fine di giustificare la richiesta di revisione delle tabelle millesimali, avevano inizialmente denunciato, oltre alle modifiche intervenute nella consistenza delle singole unità immobiliari, anche un errore nella stima iniziale degli appartamenti.

Essi hanno poi abbandonato la questione dell'errore di stima, concentrandosi esclusivamente sulle innovazioni di vasta portata che sarebbero state realizzate in secondo tempo.

I ricorrenti sostengono, in considerazione di tale contenuto della domanda, che era essenziale stabilire l'epoca delle innovazioni, in particolare se esse risalivano a epoca anteriore al 29 gennaio 1970, data in cui erano state adottate tabelle sostitutive di quelle originarie.

La corte d'appello ha rigettato l'eccezione, assumendo erroneamente che il punto, e cioè che le innovazioni fossero successive al 29 gennaio 1970, era stato accertato dal giudice di primo grado, che invece non si era pronunciato.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che la corte d'appello ha confermato la sentenza del tribunale, anche nella parte in cui l'efficacia della modifica delle tabelle millesimali è stata fatta decorrere dalla data deposito della decisione, laddove occorreva invece il passaggio in giudicato, in conformità al carattere costitutivo della relativa pronuncia.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 92 con riguardo alle statuizioni sulle spese di lite del doppio grado del giudizio.

2. Il primo motivo, nella parte in cui censura la sentenza d'appello per avere rigettato l'eccezione di estinzione del processo, è infondato.

I ricorrenti non negano che il ricorso per la riassunzione del processo, a seguito della interruzione dichiarata per la morte di Romano Fiumara, sia stato depositato tempestivamente.

L'eccezione è, infatti, giustificata sotto altro profilo, e cioè che a due dei convenuti la notificazione, eseguita a mezzo posta, non è stata fatta nel termine concesso dal giudice con il decreto con il quale ha fissato l'udienza per la riassunzione, ma dopo il decorso del termine stesso, fissato al giorno 15 settembre 1999.

Essi evidenziano che i plichi sono stati spediti il 14 gennaio 1999, ma ricevuti dai destinatari in data successiva al 15 gennaio 1999.

Ma è chiaro che, in questi termini, la censura non tiene conto del fin troppo noto principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il richiedente e per il destinatario: «In tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento» (v. fra le tante

pronunce anteriori alla l. n. 263 del 2005, che ha codificato il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e i notificato, inserendo nell'art. 149, un terzo comma, Cass. S.U., n. 13970/2004).

Nella fase di merito i ricorrenti avevano obiettato che la sentenza della Corte Costituzionale, sulla scissione degli effetti della notifica, non poteva operare nel caso di specie, perché la decadenza si era già verificata al momento della pronuncia di incostituzionalità.

È chiaro che il principio, sotteso a tale obiezione, è quello secondo cui l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale trova limite nelle intervenute decadenze.

L'obiezione, non riproposta in questa sede dai ricorrenti e valutata solo per completezza di esame, trascura però l'ulteriore principio, applicabile nel caso in esame, che il limite all'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte Costituzionale «non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza, o quella che aveva precluso l'esercizio di tale facoltà» (Cass. n. 5240/2000).

2.1. Il motivo censura inoltre la decisione per aver negato che l'eccezione di tardività della notificazione, e conseguentemente l'eccezione di estinzione del processo, fossero proponibili da soggetti diversi da quelli per i quali la notificazione è stata tardiva.

La censura è inammissibile, sia perché rivolta contro affermazione teorica priva di incidenza sulla decisione, che ha negato che vi fossero i presupposti per l'estinzione, sia perché evidentemente correlata e consequenziale alla censura sulla tardività della notificazione dell'atto di riassunzione.

Infondata tale prima censura, che costituiva l'evidente substrato fattuale e giuridico della seconda censura, questa è evidentemente inammissibile per carenza di interesse.

3. Il secondo motivo è fondato.

La corte ha fatto applicazione del principio che l'omessa citazione di taluno dei litisconsorti necessari non produce di per sé l'inammissibilità della domanda, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, per il giudice, di disporre e, per le parti, di eseguire l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo; l'inammissibilità è ugualmente esclusa, per l'identità degli effetti prodotti, nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso, purché tale intervento non avvenga successivamente alla data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione (Cass. n. 26156/2006).

La correttezza del principio è fuori discussione; tuttavia, la corte non ha considerato che, nella specie, non si discuteva della mancata integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102 c.p.c., ma della sorte degli atti di acquisizione delle prove raccolte prima dell'integrazione del contraddittorio o dell'intervento.

Si sa che il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il principio del contraddittorio: le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul meccanismo dell'acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa.

La violazione di tale regola dà luogo a una nullità posta nell'interesse della parte interessata, che deve essere fatta valere nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 157 c.p.c., opportunamente adattati al sistema dell'assunzione del mezzo istruttorio.

Ciò significa che, quando sia stata raccolta una prova anteriormente all'integrazione del contraddittorio di una delle parti necessarie, solo questa può far valere la nullità dell'assunzione della prova e lo potrà fare nel suo primo atto di difesa, cioè non appena interviene nel giudizio, perché la sua costituzione è il mezzo attraverso il quale essa ha notizia dell'avvenuta raccolta delle prove (Cass. n. 16034/2002; n. 8878/1998; n. 1757/1974).

Nel caso in esame risulta che la _____ con il medesimo atto con il quale è intervenuta nel processo (e quindi tempestivamente), ha chiesto che fosse ritenuta invalida e di nessun effetto l'attività istruttoria eseguita in suo assenza, consistente nella consulenza tecnica.

Posto che su tale eccezione il tribunale ha ommesso di pronunciare, al vizio di nullità dell'atto compiuto prima della costituzione della litisconsorte, originariamente non chiamata nel giudizio, avrebbe dovuto «porre rimedio il giudice d'appello» (Cass. n. 13185/1992).

I rilievi dei controricorrenti, secondo cui il principio della nullità degli atti processuali compiuti prima della chiamata o dell'intervento del litisconsorte necessario, non opera per la consulenza tecnica, che non è un mezzo di prova, non sono fondati.

Il principio, infatti, è applicabile anche alla consulenza tecnica: «Qualora il chiamato in causa, per ragioni di litisconsorzio necessario, od anche facoltativo, eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa, non avendo partecipato alle operazioni svolte nel corso di consulenza disposta ed espletata prima della chiamata, il giudice deve provvedere alla rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza» (Cass. n. 131/1977: n. 13185/~~1992~~ cit.).

Il secondo motivo, pertanto, va accolto e il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutte le altre censure.

4. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà a porre rimedio al vizio incorso nella istruzione della causa e valuterà le altre censure proposte con il primo motivo di ricorso.


Il giudice di rinvio provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso; *accoglie* il secondo; *dichiara* assorbiti gli altri motivi; *cassa* la sentenza in relazione al motivo accolto; *rinvia* ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, l'11 settembre 2018.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 22 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardello